

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), da ultimo modificata con l.r. 33/2011;
- b) richiamati, in particolare, l'articolo 3, comma 3, lettera c), l'articolo 3, commi 3bis. e 3ter., l'articolo 4, comma 1, lettera a), l'articolo 4, comma 4, lettera a), l'articolo 4, comma 7, l'articolo 5, comma 4, l'articolo 7, comma 2, lettera c), l'articolo 7, comma 2bis, l'articolo 8, comma 6, l'articolo 12, comma 1, e l'articolo 15bis della predetta legge, che demandano a deliberazione della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità applicative delle disposizioni ivi contenute;
- c) richiamato inoltre l'articolo 14 della l.r. 4/2004, che demanda a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla medesima legge;
- d) ravvisata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalle norme indicate sub b);
- e) ravvisata inoltre l'opportunità di apportare alcune modificazioni alla disciplina applicativa della l.r. 4/2004, di cui alle DGR 3905/2008 e 945/2009, in relazione all'esigenza di definire puntualmente alcuni aspetti applicativi, attualmente non precisati, e di modificarne altri, rivelatisi non adeguati in sede applicativa con riferimento, in particolare, alle modalità di presentazione delle domande, alla definizione puntuale delle iniziative agevolabili e alle modalità di determinazione delle spese ammissibili;
- f) rilevato che risulta pertanto opportuno provvedere ad un aggiornamento complessivo delle disposizioni contenute nelle deliberazioni sopra richiamate;
- g) considerato che l'aggiornamento di cui trattasi coinvolge numerose disposizioni della vigente disciplina e che, al fine di garantire trasparenza e chiarezza del quadro delle regole che sovrintende all'applicazione della l.r. 4/2004, si rende a tale fine opportuno provvedere all'approvazione dell'aggiornamento complessivo delle disposizioni in parola e alla contestuale revoca della DGR 3905/2008 e della DGR 945/2009;
- h) vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;
- i) visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione infrastrutture, attività e manifestazioni sportive dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- j) su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
- k) ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'aggiornamento delle disposizioni recanti criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 4/2004 per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione e della stessa facenti parte integrante e sostanziale;

- 2) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale nn. 3905 in data 30 dicembre 2008 e 945 in data 10 aprile 2009;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 4/2004, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE E DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO II DELLA L.R. 4/2004 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO E DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 1993, N. 21 E 29 MAGGIO 1996, N. 11), DA ULTIMO MODIFICATA CON L.R. 33/2011.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente atto reca le disposizioni applicative e la disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti dal Capo II della l.r. 4/2004, di seguito denominata legge.

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

1. Il titolo di proprietà delle strutture e dei relativi impianti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), numeri 1) e 2) e di cui all'articolo 6, comma, 1, lettera a) e b), numeri 1) e 2) della legge, può derivare anche dalla costituzione di diritto di superficie su suolo di proprietà di terzi o da concessione di suolo pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1, se la proprietà delle strutture e dei relativi impianti deriva da diritto di superficie costituito a tempo determinato, il medesimo diritto non può avere durata inferiore ai 30 anni dalla data di concessione del contributo. Nei casi di concessione di suolo pubblico, i benefici di legge sono invece concessi a favore del soggetto proprietario o destinato ad assumere la proprietà delle strutture e dei relativi impianti che sorgono sul suolo pubblico, indipendentemente dalla durata della relativa concessione.

Art. 3
(*Intensità delle agevolazioni*)

1. Ai fini della presente disciplina, si intende per:
 - a) sentiero, il tracciato inserito nel Catasto regionale dei sentieri, depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica;
 - b) percorso di tipo alpinistico, itinerario che si sviluppa in zone impervie dove è necessaria la conoscenza delle tecniche e l'uso dell'attrezzatura proprie della progressione su ghiacciaio, su neve o dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o terreno misto.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge, si intendono di particolare difficoltà di accesso i rifugi alpini che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere posizionati ad una quota superiore ai 2.500 metri s.l.m.;
 - b) essere raggiungibili esclusivamente mediante sentieri di tipo E, EE o EEA e/o mediante percorsi di tipo alpinistico;
 - c) essere raggiungibili a piedi, lungo sentiero, con tempo di percorrenza superiore a 2 ore, o a 1 ora lungo percorso di tipo alpinistico, dal più vicino punto di partenza accessibile con auto tramite strada aperta al pubblico transito;
 - d) qualora esista la possibilità di avvicinamento al rifugio a piedi, tramite strada non aperta al pubblico transito o impianto di risalita (escluse le sciovie), essere raggiungibili a piedi, lungo sentiero, con un tempo di percorrenza superiore a 1 ora, o a mezz'ora lungo percorso di tipo alpinistico, dal punto di arrivo delle predette infrastrutture.
3. I tempi di percorrenza di cui al comma 1, lettere c) e d), relativi a sentieri, sono calcolati secondo la metodologia impiegata nell'ambito del Catasto regionale dei sentieri. Nel caso di percorsi di tipo alpinistico, i tempi di percorrenza sono definiti sulla base dei dati forniti dall'UVGAM, sentita la Società locale di guide alpine competente per territorio.
4. Nei casi in cui i rifugi siano raggiungibili mediante una pluralità di sentieri o percorsi di tipo alpinistico, si considera esclusivamente quello di minore difficoltà o, in subordine, che comporta il minore tempo di percorrenza.
5. Per l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo la struttura competente si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica e, ove ritenuto opportuno, dell'UVGAM.

Art. 4

(Obblighi dei beneficiari per l'affidamento di lavori e servizi)

1. Nei casi in cui l'iniziativa agevolata comporti l'esecuzione di lavori di importo superiore a € 1.000.000, per i quali l'agevolazione concessa sia superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei medesimi, i privati beneficiari sono obbligati, ai fini dei relativi affidi ed esecuzione, al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 12/1996.
2. Nei casi in cui l'iniziativa agevolata comporti l'esecuzione di servizi il cui valore stimato sia pari o superiore a € 200.000 IVA esclusa, che siano connessi ad un appalto di lavori di cui al comma 1 e per i quali l'agevolazione concessa sia superiore al 50 per cento dell'importo dei servizi stessi, i privati beneficiari sono obbligati, ai fini dei relativi affidi ed esecuzione, al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 12/1996 ovvero, per i servizi ivi non previsti, all'articolo 32 del d.lgs. 163/2006.
3. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione pone come condizione il rispetto, da parte del beneficiario, delle norme di cui al presente articolo, sotto pena della revoca del contributo concesso.

Art 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo relative ad interventi a sostegno degli investimenti di cui agli articoli 3 e 7 della legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di

rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla struttura medesima.

2. Le domande debbono essere presentate, in competente bollo, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

a) per le iniziative che comportano la realizzazione di opere edili:

- 1) elaborati grafici a livello di progettazione definitiva in scala 1:100 completa di tutti gli elaborati (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;
- 2) computo metrico estimativo dettagliato, redatto sulla base delle voci descrittive ed entro i limiti degli importi stabiliti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1996, di seguito denominato Elenco prezzi, suddiviso per categorie e relative voci, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare, corredato dell'analisi dei prezzi e delle Variazioni prezzi da applicarsi secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- 3) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera), corredata di apposita documentazione fotografica;
- 4) limitatamente alla messa in sicurezza di strutture esistenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) della legge, relazione geologica attestante la situazione di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico delle strutture interessate;
- 5) prospetto riassuntivo delle voci di spesa, redatto sulla base del modello predisposto dalla struttura competente;
- 6) limitatamente alle iniziative concernenti la realizzazione di nuovi rifugi alpini o di dortoir o la ristrutturazione o ampliamento di rifugi o dortoir esistenti, dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto rilascio di parere favorevole sul progetto definitivo da parte della Commissione edilizia del Comune competente, ove previsto;
- 7) nel caso di iniziative concernenti la realizzazione di nuovi rifugi, bivacchi o dortoirs, dettagliata relazione illustrativa delle opportunità escursionistiche/alpinistiche/scialpinistiche offerte dalla zona in cui è prevista la realizzazione della struttura, con delimitazione della stessa mediante corografia in scala 1:10.000;
- 8) nei casi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), numero 2) e 6, comma 1, lettera b), numero 2) della legge, atto di impegno del proprietario del suolo a costituire diritto di superficie a favore del richiedente o dichiarazione sostitutiva del beneficiario attestante l'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico da parte dell'ente proprietario;

b) per l'acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati:

- 1) contratto preliminare di vendita;
- 2) planimetrie catastali dell'unità immobiliare oggetto di vendita;
- 3) documentazione di cui alla lettera a);

c) per gli investimenti mobiliari, preventivi di spesa;

- d) dichiarazione di impegno :
- 1) ad accettare ogni eventuale controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione da concedere o concessa, sulla congruità del valore della spesa e sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e al presente provvedimento, nonché a fornire, a detti fini, dati, notizie, informazioni e ogni altra documentazione utile;
 - 2) a comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
 - 3) a mantenere la destinazione dichiarata e a non cedere o alienare i beni agevolati, separatamente dalla struttura, per i periodi indicati dall'articolo 15, comma 3, della legge;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante eventuali agevolazioni di cui il richiedente abbia già beneficiato o intenda beneficiare per la medesima iniziativa.
3. Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, devono essere sottoscritti anche dal soggetto richiedente. Nei casi di iniziative caratterizzate da particolare semplicità e rientranti nell'attività edilizia libera, la documentazione di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) può essere sostituita da una relazione descrittiva dell'intervento, sottoscritta dal solo beneficiario, corredata del prospetto riassuntivo delle voci di spesa e degli eventuali preventivi di spesa o analisi dei prezzi, nei casi previsti dal presente articolo.
 4. Ad integrazione della documentazione di cui ai commi precedenti, la struttura competente potrà richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini istruttori per la concessione dei contributi.
 5. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori e/o degli investimenti mobiliari e, in caso di acquisti di immobili, prima del relativo rogito notarile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 7 e 8, comma 6, della legge.
 6. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione della documentazione mancante. L'omessa presentazione della documentazione mancante, entro i termini assegnati e, comunque, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1, della legge (31 gennaio) determina l'inammissibilità della domanda.
 7. Nei casi di comproprietà degli immobili interessati dall'iniziativa, la domanda è presentata da un solo soggetto, sulla base di delega scritta rilasciata dagli altri comproprietari.

Art. 6

(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti iniziative:
 - a) realizzazione di nuove strutture;
 - b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, manutenzione straordinaria di strutture esistenti;
 - c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria di teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari, eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili

alla produzione di energia funzionale all'utilizzo della struttura (limitatamente ai rifugi e bivacchi);

d) divallamento di rifiuti e di acque reflue (limitatamente ai rifugi e bivacchi).

2. A tal fine si considera:

- a) realizzazione di nuova struttura, la costruzione di nuovo fabbricato da destinare *ex novo* a rifugio, bivacco o dormitorio anche mediante demolizione ovvero recupero totali o parziali di fabbricato esistente avente diversa destinazione d'uso;
- b) ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria di strutture esistenti, le iniziative aventi le corrispondenti caratteristiche secondo quanto previsto dalla normativa edilizia vigente; ai fini della presente disciplina, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono assimilati a quelli di ristrutturazione ovvero di manutenzione straordinaria secondo le caratteristiche dell'iniziativa;
- c) adeguamento normativo, l'intervento destinato ad adeguare le strutture e gli impianti a prescrizioni imposte dalla normativa vigente;
- d) adeguamento tecnico o funzionale, tutti gli interventi, non rientranti nelle categorie precedenti, effettuati al fine di determinare un miglioramento qualitativo o funzionale delle strutture e degli impianti, con la sola esclusione di quelli indicati al Capitolo II, Paragrafo B, punto 2, lettere a), c) e d) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2515/1999;
- e) arredamento, l'acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio delle strutture, rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 7, commi 2 e 4.

3. Per i rifugi/bivacchi/dormitori posizionati solo parzialmente in territorio valdostano, i contributi sono concessi in proporzione alla porzione di struttura insistente in Valle d'Aosta.

4. A seguito della concessione di contributo per la realizzazione di una nuova struttura da destinare a rifugio, bivacco o dormitorio, non sono ammessi contributi per ampliamento, ristrutturazione, adeguamento tecnico-funzionale o arredamento della medesima struttura, nonché per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge, riguardanti la medesima struttura, se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla data dell'erogazione a saldo del contributo concesso per la realizzazione della nuova struttura.

5. Ai sensi degli articoli 4, comma 6, e 8, comma 5 della l.r. 4/2004, le agevolazioni concesse devono riferirsi ad iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di contributo. A tal fine si considera la data apposta sulla documentazione di spesa (fatture) presentata dal beneficiario ai fini della relativa liquidazione. Qualora la documentazione di spesa sia suddivisa in una pluralità di documenti di spesa, recanti date diverse, si considera il documento di spesa di data anteriore.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge, sono ammissibili le sole spese derivanti da interventi effettuati presso le strutture interessate, nonché nelle loro immediate vicinanze, purché direttamente funzionali alla sicurezza delle

medesime strutture, realizzate al fine di prevenire situazioni di dissesto o di pericolo per rischio idrogeologico.

2. Le spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) della legge (acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura) ammesse ad agevolazione sono esclusivamente quelle rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) mobilia funzionale agli spazi abitabili;
 - b) apparecchiature e macchinari da cucina e/o per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (es: forni, fuochi cottura, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, macchina caffè e bevande calde, ecc.);
 - c) lavatrici;
 - d) apparecchi di telefonia satellitare (limitatamente a n. 1 apparecchio per ciascun rifugio);
 - e) apparecchiature informatiche (limitatamente ad 1 PC e relativa stampante per ciascun rifugio);
 - f) lampade, lampadari, stufe e simili, materassi.
3. Le spese relative alla realizzazione degli impianti tecnici relativi all'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono computate nell'ambito delle spese per opere edili e impianti tecnici.
4. Con riferimento ai dortoir, le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge (acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura), ammesse ad agevolazione, sono esclusivamente quelle rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) mobilia funzionale agli spazi abitabili;
 - b) apparecchiature e macchinari funzionali al servizio di cucina ad uso autonomo;
 - c) lampade, lampadari, stufe e simili, materassi.
5. Le spese di cui ai commi 2 e 4, ai fini della loro ammissibilità a contributo, devono in ogni caso risultare coerenti con la tipologia della struttura cui sono destinate.
6. Per gli impianti tecnici, si considerano esclusivamente le spese riferite a nuovi impianti.
7. Per quanto riguarda le spese relative all'acquisto di aree, fabbricati e porzioni di fabbricati, sono ammissibili a finanziamento le seguenti:
 - a) spese relative all'acquisto di aree nella misura della superficie d'ingombro della struttura in progetto, maggiorata fino ad un massimo del 40%;
 - b) spese relative all'acquisto di fabbricati e porzioni di fabbricati nella misura strettamente funzionale all'iniziativa oggetto della domanda.
8. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative all'acquisto di immobili aventi destinazione di rifugio, bivacco o dortoir, nonché quelle relative all'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a demolizione.
9. Non sono considerate ammissibili a contributo le spese derivanti da compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente il contributo rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da

società i cui soci siano legati al richiedente il contributo dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi di identità di soci tra le parti contraenti, l'importo del contributo massimo concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

10. Non sono in ogni caso ammessi ad agevolazione gli oneri fiscali connessi alle spese effettuate, nonché tutti gli oneri di legge accessori alle medesime (spese notarili, oneri di urbanizzazione, ecc.).
11. Le spese concernenti la realizzazione, da parte del beneficiario, di opere di urbanizzazione (allacciamenti, condotte, ecc.) sono ammesse limitatamente a quelle realizzate nell'ambito del mappale su cui insiste la struttura.
12. I limiti massimi di spesa ammissibile a contributo, di cui agli articoli 4, comma 4, e 8, comma 4, della legge sono applicati con riferimento all'insieme delle iniziative che formano oggetto di domanda nell'ambito del medesimo bando annuale.

Art. 8

(Determinazione dell'importo di spesa ammissibile a contributo)

1. L'importo delle spese ammissibili a contributo è determinato come segue:
 - a) **lavori, opere edili e impianti tecnici:** la spesa ammissibile è determinata entro i limiti fissati dall'Elenco prezzi, con applicazione delle Variazioni prezzi ivi previste. Per i lavori da eseguire a quote superiori ai 2.500 metri s.l.m. le maggiorazioni previste dall'Elenco prezzi, riferite alle altitudini superiori ai 2.000 metri, sono ulteriormente incrementate moltiplicandone il valore per i seguenti coefficienti:
 - 1) 1,3, per lavori da eseguire fino a quota 3.000 metri;
 - 2) 1,8, per lavori da eseguire a quota superiore ai 3.000 metri.Per le voci non contemplate nell'Elenco prezzi, la spesa ammissibile è determinata sulla base di analisi prezzi prodotta dal richiedente, corredata di preventivi di spesa. Si fa comunque riferimento all'Elenco prezzi per le voci assimilabili per tipologia a quelle ivi elencate, a prescindere dalle caratteristiche di lavorazione e/o di materiale impiegato;
 - b) **progettazione, direzione lavori, collaudi e spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro:** sono riconosciute ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di opere edili ed impianti, nonché quelle relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono;
 - c) **acquisti immobiliari :** la spesa è ammessa secondo gli importi risultanti dal contratto preliminare di acquisto;
 - d) **acquisti di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura :** la spesa viene determinata sulla base dei relativi preventivi di spesa presentati dal richiedente;
 - e) **trasporti :** la spesa ammissibile viene determinata sulla base dei relativi preventivi di spesa presentati dal richiedente, entro i limiti fissati dall'Elenco prezzi.

2. A calcolo ultimato, si ammette un incremento pari al 5% dell'importo complessivo, da addebitare agli imprevisti e/o a eventuali maggiori lavori.
3. L'istruttoria definisce il rapporto finanziabile per ciascuna domanda, inteso come un numero compreso fra 0 e 1 che rappresenta il rapporto fra la spesa ammessa ad agevolazione e il preventivo di spesa complessivo presentato e riferito all'iniziativa agevolata, ad uso della successiva fase di liquidazione dei contributi.
4. L'Elenco prezzi considerato ai fini della determinazione della spesa è quello vigente al momento della scadenza della data di presentazione delle domande.

Art. 9
(Istruttoria)

1. La struttura competente registra in ordine cronologico le domande presentate e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, richiesta di documentazione integrativa con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2007.
2. L'istruttoria consiste:
 - a) nella verifica di ammissibilità della domanda presentata, secondo le disposizioni di cui alla legge e al presente atto;
 - b) nella valutazione dell'iniziativa che forma oggetto della domanda di contributo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo, secondo i criteri di cui ai commi successivi;
 - c) nella determinazione della spesa massima ammissibile a contributo;
 - d) nella determinazione dell'importo del contributo massimo concedibile.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede alla formazione di apposita graduatoria delle iniziative ammissibili.
4. La graduatoria delle iniziative riguardanti rifugi, bivacchi e dortoir è formata applicando i seguenti criteri:

Descrizione	P.ti
1. Adeguamento normativo (anche mediante ampliamento) di strutture esistenti derivante da specifiche prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.	10
2. Messa in sicurezza di strutture esistenti, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge.	10
3. Manutenzione straordinaria derivante da fatti imprevedibili.	10
4. Realizzazione, adeguamento, sostituzione e manutenzione straordinaria di sistemi e impianti, anche sperimentali, di trattamento in loco di rifiuti e/o acque reflue.	10
5. Ristrutturazione totale o parziale di strutture esistenti.	8
6. Altri interventi di Manutenzione straordinaria o di adeguamento normativo	8
7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge.	8
8. Ampliamento di strutture esistenti.	6
9. Adeguamento tecnico o funzionale di strutture esistenti.	6
10. Realizzazione di nuove strutture, compreso l'eventuale relativo arredamento.	5
11. Acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio di struttura esistente.	4
12. Maggiori spese su iniziativa già agevolata	3
13. Slittamento nella graduatoria dell'anno successivo	2

5. Le iniziative che, pur ammissibili a contributo, non ricadono nei casi di cui allo schema sopra riportato sono inserite in graduatoria con 2 punti.
6. Nel caso di domande comprendenti più tipologie di iniziativa (es: manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico-funzionale), ai fini della formazione della graduatoria si provvede all'attribuzione per ciascuna iniziativa del corrispondente punteggio.
7. A parità di punteggio attribuito, è data priorità all'iniziativa riguardante la struttura che ha beneficiato di precedente agevolazione in data anteriore per l'esecuzione di iniziative di cui alla sopra riportata tabella o, in subordine, a quella che ha beneficiato di minori agevolazioni nei tre anni precedenti, riferiti alle predette iniziative e, da ultimo, alla domanda presentata anteriormente.
8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo bando, siano presentate più domande aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o bivacchi che, per l'ubicazione prevista, non possano essere contemporaneamente ammessi ad agevolazione in applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), l'agevolazione è concessa alla domanda che prevede un ammontare di spesa inferiore, rapportato alla capacità ricettiva.
9. Le domande non finanziate in un esercizio finanziario, sono inserite nella graduatoria dell'anno successivo, su richiesta del beneficiario, con attribuzione del punteggio spettante, maggiorato del punteggio previsto al comma 4 (numero 13.).
10. Le domande relative ai dortoirs concorrono con quelle riferite a rifugi e bivacchi nell'ambito della medesima graduatoria .

Art. 10

(Concessione dei contributi)

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata, i contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dalla scadenza del termine (31 gennaio) di cui all'articolo 10, comma 1, della legge.

Art. 11

(Disposizioni concernenti gli interventi di divallamento dei rifiuti e delle acque reflue)

1. Il valore di riferimento massimo per il costo a minuto di volo è quello indicato dall'Elenco prezzi.
2. Entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, gli interessati devono presentare alla struttura competente apposita istanza di contributo e, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre successivo i richiedenti devono presentare il consuntivo dei minuti di volo effettuati nel corso della passata stagione. Le operazioni di divallamento devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo il numero, in periodi del giorno e dell'anno tali da minimizzare il disturbo arrecato agli escursionisti e alla fauna alpina. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la domanda, purché effettuate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata.

3. I contributi sono concessi sulla base delle spese documentate a consuntivo e risultate ammissibili.
4. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 12

(Disposizioni applicative dell'articolo 3, comma 3bis, della legge – Impianti sperimentali di trattamento o gestione in loco di rifiuti e acque reflue)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3bis, della l.r. 4/2004, si intende per “impianto avente carattere sperimentale” quel sistema impiantistico che, adottando particolari accorgimenti tecnici comprovati da un progetto di sperimentazione, consenta di ridurre o di eliminare le pressioni sulle componenti ambientali acqua, suolo ed aria, da valutarsi sulla base dei criteri previsti dall'allegato B.
2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, corredata di documentazione tecnica contenente gli elementi previsti dall'allegato B, e da questa trasmessa alla struttura regionale competente in materia di ambiente per la valutazione di competenza, da effettuarsi, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA), entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le spese riguardanti la realizzazione degli impianti sperimentali sono ammesse ad agevolazione previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di ambiente.

Art. 13

(Disposizioni applicative degli articoli 3, comma 3ter, e 7, comma 2bis della legge – Lavori e opere edili realizzati in economia diretta)

1. Si intendono per lavori ed opere in economia diretta quelli realizzati, senza avvalersi dell'opera di imprese, di lavoratori autonomi o di proprio personale dipendente, direttamente:
 - a) dal beneficiario o dal coniuge, parente o affine del beneficiario, se il beneficiario è persona fisica o impresa individuale;
 - b) dai soci o associati, se il beneficiario è un ente, con o senza personalità giuridica.
2. La liquidazione delle spese e degli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al comma 1 è disposta in unica soluzione esclusivamente in sede di erogazione a saldo del contributo concesso alle seguenti condizioni:
 - a) le lavorazioni devono essere contabilizzate nello stato finale, con indicazione per ciascuna voce dell'Elenco prezzi del numero di ore impiegate per la manodopera, della relativa tariffa oraria desunta dall'Elenco prezzi e del consuntivo di spesa per l'acquisto dei materiali impiegati corredato delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, accompagnate da altra documentazione idonea a comprovarne il pagamento;
 - b) si considerano solo le prestazioni di manodopera previste dall'Elenco prezzi o a queste assimilabili;

- c) il consuntivo complessivo dei costi di manodopera di cui alla lettera a) deve riferirsi unicamente a prestazioni non retribuite;
 - d) nei casi di lavori definiti come “opere compiute” nell’Elenco prezzi, il costo della manodopera di cui alle lettere a) e b) è liquidato entro il limite massimo del 50 per cento dell’importo previsto dall’Elenco prezzi per la realizzazione dell’opera;
 - e) al consuntivo dei costi di manodopera viene dedotto il 26,5 per cento (spese generali e utile d’impresa);
 - f) la richiesta di liquidazione deve essere corredata di dichiarazione del Direttore dei lavori e, se soggetto diverso, del responsabile della sicurezza, attestante la regolare esecuzione dei lavori sulla base dell’accertata idoneità dell’esecutore e dell’autorizzazione a tal fine rilasciata per l’accesso al cantiere.
3. Tutti i lavori ed opere non rientranti nell’ambito di quanto previsto ai commi 1 e 2, non possono essere riconosciuti quali lavori in economia diretta e debbono pertanto essere dimostrati, ai fini del riconoscimento della relativa spesa, esclusivamente con fatture quietanzate, o corredate di documentazione comprovante il relativo pagamento.
4. In sede di liquidazione di lavori realizzati in economia diretta nell’ambito di iniziative agevolate anteriormente all’entrata in vigore delle presenti disposizioni continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 14

(Maggiori spese per iniziative già agevolate)

1. Nei casi in cui, nel corso della realizzazione di iniziativa già agevolata ai sensi della legge, si determini la necessità di apportare modifiche al progetto ammesso ad agevolazione, le eventuali maggiori spese possono essere ammesse ad agevolazione a condizione che:
- a) le modifiche non mutino le caratteristiche fondamentali dell’iniziativa agevolata, condizione che si intende soddisfatta quando sia accertato che il nuovo progetto, anche se diverso da quello ammesso ad agevolazione, avrebbe comunque soddisfatto le condizioni per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 4/2004;
 - b) l’importo ammissibile delle maggiori spese, sommato alle spese già ammesse, non superi i limiti massimi di cui agli articoli 4, comma 4, e 8, comma 4;
 - c) la richiesta di contributo formi oggetto di apposita e motivata domanda, presentata con le modalità di cui al presente provvedimento.
2. Non sono in ogni caso considerate a titolo di maggiori spese i maggiori costi derivanti da aumento dei prezzi o dei costi esposti nel preventivo presentato.
3. I contributi per le maggiori spese relative a iniziative già agevolate possono essere concessi per una sola volta.

Art. 15

(Modalità di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge)

1. La commissione prevista dall’articolo 5, comma 3, della legge esprime parere in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 5, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), nonché dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di nuove strutture da destinare a rifugio, bivacco o dortoir.

2. La commissione è nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è dal medesimo convocata per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
3. Nell'atto di convocazione è indicato l'ordine del giorno e la documentazione essenziale concernente gli oggetti sottoposti all'esame della commissione.
4. Le sedute della commissione sono validamente svolte con la presenza di almeno 5 componenti.
5. I pareri espressi dalla commissione recano specifica motivazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, tenuto conto dei criteri e parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con riferimento agli aspetti soggetti a valutazione tecnico-discrezionale, ciascun commissario esprime individualmente il proprio parere, dando conto nella scheda di valutazione della specifica motivazione posta a sostegno del parere espresso.
6. Il parere della Commissione è assunto conformemente al parere espresso dalla maggioranza dei commissari presenti. In caso di parità, prevale il parere del Presidente.
7. La commissione si esprime, di norma, sulle iniziative per le quali gli interessati hanno presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge e del presente atto.
8. Al fine di agevolare i processi di decisione relativi alla realizzazione di nuove strutture, i soggetti promotori delle iniziative possono rivolgere al dirigente della struttura competente motivata richiesta di convocazione della commissione, al fine di acquisirne il parere anteriormente alla presentazione di formale domanda di contributo per la realizzazione della medesima. In tali casi, la predetta domanda deve essere corredata di una relazione tecnica illustrante l'iniziativa programmata, con particolare riguardo all'esatta ubicazione e alle caratteristiche principali (capacità ricettiva, servizi, impianti) della nuova struttura. In tali casi la convocazione avviene entro 90 giorni dalla richiesta.
9. Il parere espresso ai sensi del comma 8 rileva ai fini dell'istruttoria dell'eventuale successiva domanda di contributo nei soli casi in cui la situazione di fatto esaminata dalla commissione non abbia subito modificazioni rilevanti ai fini del parere reso.

Art. 16

(Liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione dei contributi avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di seguito indicate, previa realizzazione dell'iniziativa o, in caso di erogazione parziale, della parte di iniziativa realizzata.
2. In ogni caso, alla liquidazione dei contributi concessi si provvede in massimo 5 soluzioni.
3. Nel caso di iniziative riguardanti opere edili, l'erogazione del primo acconto è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori effettuati (1° S.A.L.), e da dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, rilasciate dalle competenti autorità (concessione edilizia, DIA, ecc.) nonché la corrispondenza fra il progetto autorizzato dal Comune e quello ammesso ad agevolazione. L'erogazione degli acconti successivi al primo è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori oggetto della liquidazione (S.A.L.) e dell'originale

delle fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di altra documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento, riferite alle spese inerenti l'erogazione dell'acconto immediatamente precedente. Nei casi in cui il beneficiario sia ente pubblico, è richiesta copia del relativo mandato di pagamento. L'erogazione a saldo può altresì essere autorizzata dalla struttura competente in mancanza delle quietanze e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento qualora il beneficiario presenti apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e con validità della garanzia, limitatamente alle inadempienze del beneficiario relative al periodo di durata della polizza, per ulteriori 3 mesi. Entro la data di scadenza della fideiussione, il beneficiario dell'agevolazione dovrà trasmettere le relative fatture originali debitamente quietanzate o, in mancanza di quietanza sulle fatture, delle fatture originali e di documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento. Decorso il termine suddetto, la struttura competente, a fronte di inadempimento totale o parziale, è autorizzata ad escutere la fideiussione in proporzione all'inadempimento.

4. Gli stati di avanzamento lavori debbono, ai fini dell'erogazione dei contributi, avere diretto riscontro con le voci del computo metrico estimativo presentato.
5. Il saldo del contributo, comunque non inferiore al 20% del totale, è liquidato sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati su presentazione di uno stato di avanzamento finale, corredato di certificato di regolare esecuzione dei lavori e di conformità degli impianti realizzati alla normativa in vigore e al progetto autorizzato dal Comune. Qualora sia prescritto il rilascio di certificato di agibilità, il beneficiario fornisce dichiarazione sostitutiva attestante il rilascio del medesimo. La liquidazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'effettuazione, con esito positivo, di apposito sopralluogo da parte della struttura competente.
6. Nel caso di investimenti mobiliari, l'erogazione è subordinata alla presentazione dell'originale delle fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento.
7. Nel caso di acquisto di immobili, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dell'atto di compravendita, nonché della documentazione comprovante il relativo pagamento.
8. Per le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dell'originale delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento.
9. Su richiesta del beneficiario, è ammessa in sede di liquidazione la compensazione di maggiori spese sostenute nell'ambito di quelle ammesse ad agevolazione con le minori spese sostenute nell'ambito di altre spese parimenti ammesse ad agevolazione, con esclusione delle spese ammesse sulla base di preventivi o a titolo di spese tecniche. Non sono in ogni caso riconosciuti eventuali oneri aggiuntivi derivanti da aumento dei prezzi o dei costi esposti nel preventivo presentato.
10. L'importo della liquidazione in fase di acconti è determinato nel rispetto del rapporto finanziabile, come determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
11. Ai fini della liquidazione dei contributi, la presentazione della relativa documentazione di spesa è richiesta fino alla concorrenza dell'importo di spesa ammessa ad agevolazione.

12. Nei casi di spese ammesse ad agevolazioni per le quali il beneficiario, successivamente alla concessione dei contributi ai sensi della l.r. 4/2004, ottenga agevolazioni ai sensi di altri strumenti di agevolazione pubblica che ne impediscano o limitino il cumulo, e sempre che le predette spese rientrino fra quelle di cui al comma 11, il beneficiario ha facoltà di richiedere alla struttura competente il relativo stralcio e definanziamento.

Art. 17

(Variazioni soggettive e oggettive avvenute dopo la concessione dei contributi)

1. Nell'ipotesi di mutamento dell'identità del soggetto beneficiario, avvenuta successivamente alla concessione del contributo, l'agevolazione concessa può essere erogata a favore del soggetto subentrante. La richiesta di subentro nella titolarità dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura competente, corredata della documentazione attestante le variazioni intervenute e della dichiarazione, da parte del soggetto subentrante, recante gli impegni posti a carico del beneficiario, di cui all'articolo 5. La variazione è approvata con provvedimento del Dirigente della struttura competente.
2. Anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 14, qualora in sede di realizzazione di iniziativa già ammessa alle agevolazioni di legge si renda necessario apportare rilevanti e sostanziali modifiche al progetto, tali comunque da non mutare le caratteristiche fondamentali dell'iniziativa agevolata, come definite dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), ai fini della liquidazione dei contributi concessi il beneficiario provvede a darne comunicazione alla struttura competente, allegando la relativa documentazione tecnica, sulla base della quale la struttura competente provvede alla conseguente rideterminazione del quadro tecnico-economico dell'iniziativa agevolata.

Art. 18

(Obbligo di apertura di rifugi e dortoir)

1. L'obbligo di apertura al pubblico di cui all'articolo 15bis della legge non si applica al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi, debitamente comprovati dal beneficiario:
 - a) chiusura per causa di forza maggiore;
 - b) chiusura derivante dall'esecuzione di lavori presso la struttura;
 - c) impraticabilità dei principali itinerari rispetto ai quali le strutture svolgono funzione di supporto, tali da non consentire o rendere antieconomica la gestione delle strutture.

Art. 19

(Rifugi di particolare valenza strategica – articolo 4, comma 4, lettera a), secondo periodo della legge)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge, si considerano di particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale i rifugi che hanno registrato negli ultimi 3 anni solari una media di almeno 3.000 presenze.
2. I dati di cui al comma 1 sono quelli registrati ai fini ISTAT dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. Relativamente ai nuovi rifugi, si considerano solo quelli destinati a sostituire funzionalmente i rifugi di cui al comma 1 a seguito di chiusura definitiva.

Criteri per la valutazione dei progetti di impianti sperimentali di cui all'art. 3, comma 3bis, della l.r. 4/2004

Contenuti dell'iniziativa sperimentale

Gli impianti sperimentali per essere qualificati come tali devono essere accompagnati da documentazione tecnica che comprenda:

1. la descrizione degli obiettivi e della finalità della sperimentazione;
2. la descrizione del sistema sperimentale proposto;
3. la descrizione della scelta del sistema impiantistico;
4. la formulazione del protocollo di sperimentazione;
5. la definizione delle modalità di verifica dei risultati.

Gli impianti sperimentali di trattamento o di gestione in loco di rifiuti e acque reflue sono comunque sottoposti - laddove ne ricorrano le condizioni - alla normativa statale e regionale vigente in materia ambientale.

1. Descrizione degli obiettivi e della finalità della sperimentazione

Deve essere effettuata una descrizione del sistema innovativo proposto, dove per "innovativo" si può intendere a titolo esemplificativo un insieme di misure tese a ridurre i quantitativi di acque reflue e o di rifiuti prodotti rispetto ad una situazione standard, soluzioni impiantistiche innovative o utilizzate in modo innovativo, adozione di pratiche gestionali particolari, sistemi di recupero delle acque grigie.

La proposta di sperimentazione deve essere descritta nei suoi dettagli valutando tutti gli aspetti dell'intervento, dalla fase di realizzazione, a quella di gestione e di manutenzione.

2. Descrizione del sistema proposto

Nella descrizione del sistema proposto, dovranno essere considerati i seguenti elementi di valutazione a priori.

Valutazione del tipo di insediamento

Il tipo di insediamento è funzione degli impianti esistenti (wc, docce, lavabi, lavastoviglie, lavatrici) che dipendono direttamente dalle risorse di acqua esistenti. La valutazione di queste installazioni consente di identificarne i bisogni.

La valutazione può portare ad individuare tre tipi di insediamento:

- bivacchi, rifugi autogestiti con un minimo di impianti (lavabi, WC);
- rifugi dotati di un confort medio dotati di WC, lavabi, e docce per il personale, con servizio di ristorazione e bar;
- rifugi dotati di un confort elevato dotati di WC, lavabi, docce per il personale e docce per gli ospiti, con servizio di ristorazione e bar.

Valutazione del periodo di apertura

La soluzione proposta deve essere compatibile con periodo di apertura e con la distribuzione delle presenze nella struttura.

Gli insediamenti attivi solo nei mesi estivi non possono dotarsi di sistemi che richiedono tempi medio-lunghi di avvio e di taratura (sistemi con fanghi attivi e fitodepurazione).

La soluzione proposta potrebbe peraltro permettere di estendere il periodo di attività.

Valutazione delle condizioni ambientali

I principali fattori che influiscono sulla efficacia delle soluzioni e che devono essere considerati sono i seguenti: i fattori climatici, l'altitudine, le condizioni del suolo (presenza di permafrost, spessore del suolo e presenza di affioramenti rocciosi), l'innevamento, la pendenza, i periodi vegetativi, la superficie disponibile.

3. Descrizione della scelta impiantistica per la gestione dei reflui

La scelta impiantistica proposta deve tenere conto di una serie di parametri variabili a seconda della tipologia di intervento (edificio esistente o in progetto), come la disponibilità di scarico in corso d'acqua o necessità di dispersione sul suolo, la disponibilità idrica ed energetica, l'accessibilità, ecc., cercando sempre di minimizzare l'impatto sull'ambiente circostante.

La realizzazione dell'impianto

La scelta della posizione dell'impianto discende dall'elaborazione di un'analisi dei diversi elementi del sito come le costruzioni e gli annessi eventualmente già presenti, gli impianti idrici già esistenti nella struttura ed il loro recupero, la localizzazione di impianti di depurazione se già esistenti, la presenza di percorsi pedonali o veicolari, i punti di emungimento delle acque potabili a valle, gli affioramenti rocciosi, i corsi d'acqua, i sistemi di convogliamento delle acque superficiali, la direzione dei venti dominanti.

La soluzione proposta deve contenere un esame delle scelte inerenti all'uscita dell'impianto e il rilascio dei reflui trattati:

- in un corpo idrico superficiale;
- sul suolo mediante rete di sub-irrigazione;
- nel sottosuolo mediante pozzi a perdere;
- o altre soluzioni.

Valutazione delle risorse richieste

Per il sistema proposto, dovranno essere espresse le esigenze in termini di risorse:

- necessità idriche;
- assorbimento energetico;
- occupazione di spazio (all'aperto o in locali chiusi);
- accessibilità legata alle condizioni meteo e di innevamento.

Determinazione della riduzione degli impatti attesi rispetto ad una situazione in assenza di intervento e rispetto a soluzioni tradizionali

La proposta di sperimentazione deve descrivere gli impatti ambientali attesi in fase di gestione dell'impianto e confrontarli con quelli precedenti (nessun impianto o impianto tradizionale):

- quantità e qualità del refluo o rifiuto da trattare;
- qualità del refluo o del rifiuto dopo il trattamento;
- necessità e modalità di gestione di eventuali residui dal processo di trattamento dei reflui (rifiuti solidi e/o fanghi);

- modalità della rimozione: via terra o via cielo, frequenza dei trasporti, modalità di gestione;
- impatto visivo;

Descrizione degli aspetti gestionali

La proposta di sperimentazione deve valutare con attenzione non solo gli aspetti di realizzazione dell'impianto, ma anche quelli di gestione prolungata nel tempo nelle effettive condizioni di esercizio del rifugio:

- operazioni di manutenzione e tempo richiesto giornalmente per assicurare il regolare esercizio dell'impianto e stagionalmente per l'avvio e la chiusura stagionali;
- necessità di manodopera specializzata per la manutenzione medesima;
- resilienza (sia delle parti meccaniche che di eventuali componenti biologiche) agli stress termici o idrici;
- garanzie igieniche: asetticità del sistema, sviluppo di cattivi odori, richiamo di insetti o animali.

Stima preventiva dei costi dell'intervento e della gestione

La proposta deve contenere una valutazione preventiva dei costi di:

- realizzazione dell'impianto con l'eventuale recupero o smantellamento dell'impianto esistente;
- gestione di tutte le fasi come: l'attivazione ad inizio stagione, l'esercizio corrente, la rimozione fanghi o residui solidi, la manutenzione ordinaria, l'operazione di chiusura di stagione e operazioni periodiche di manutenzione straordinaria;
- costi energetici.

4. Formulazione del Protocollo di sperimentazione

La soluzione prescelta dovrà comprendere un protocollo di controllo e di verifica dei risultati attesi che duri il tempo necessario ad assicurare un ciclo completo del sistema.

Il protocollo di sperimentazione deve prevedere le varie fasi di monitoraggio e controllo, le analisi necessarie e i laboratori autorizzati prescelti.

Nello specifico devono essere definiti:

- modalità di esecuzione della sperimentazione;
- fasi temporali;
- personale coinvolto;
- mezzi necessari;
- obiettivi da raggiungere;
- analisi da eseguire.

5. Definizione delle modalità di verifica dei risultati

Al termine della sperimentazione, i dati a consuntivo dovranno essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambiente per la verifica degli stessi.

Dovrà inoltre essere redatto un sintetico rapporto tecnico scientifico che ripercorra la fasi della sperimentazione dall'avvio alla validazione del sistema che prevede i seguenti punti:

- il raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli impatti attesi;
- la valutazione a posteriori degli interventi gestionali richiesti nel ciclo di funzionamento con riferimento a quanto previsto;
- la valutazione a consuntivo dei costi di realizzazione e gestione;

- l'analisi critica dei punti forti e dei punti deboli della soluzione proposta.

La verifica dei risultati è esclusivamente funzionale ad una validazione tecnico-scientifica dell'iniziativa in relazione al suo riuso e non assume rilevanza ai fini del finanziamento della stessa.